

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2754 del 31/05/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA COBO SPA DI CADELBOSCO DI SOPRA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2812 del 27/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trentuno MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.17377/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"COBO Spa" - Cadelbosco di Sopra.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"COBO Spa"** avente sede legale in Comune di **Leno – Via T. Speri n.10** – Provincia di Brescia concernente l'impianto per l'attività di fabbricazione apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori ubicato in Comune di **Cadelbosco di Sopra – Via T. Tasso n.31/33** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/89876 del 23/06/2020 e la successiva nota integrativa PG/83927 del 27/05/2021 relativa ai reflui oggetto di autorizzazione;

Preso atto che, relativamente alla matrice scarichi idrici, il titolo abilitativo è relativo alla richiesta di attivazione di due nuovi e distinti punti di scarico in pubblica fognatura, denominati S2 ed S3, il primo dei quali (S2) raccoglie le acque reflue dei servizi igienici e delle condense delle caldaie ad uso civile dello stabilimento mentre il secondo (S3) raccoglie le acque reflue dei servizi igienici, di condensa delle caldaie, di controlavaggio delle resine dell'addolcitore ad uso civile e di condensa dei compressori

Visto inoltre che la Ditta, con nota acquisita da Arpae al PG/83927 del 27/05/2021, ha comunicato alla scrivente che i reflui oggetto di autorizzazione devono intendersi classificati come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità, ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/2006, diversamente da quanto richiesto nella prima istanza PG/89876 del 23/06/2020; ;

Tenuto conto che relativamente alle acque reflue prodotte dalle caldaie ad uso civile, dall'addolcitore aziendale e dai compressori, l'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo", competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, con proprio nulla osta PG/73381 del 10/05/2021, espresso sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI Spa, ha classificato tali acque come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità, ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/2006 e del capitolo 5 della DGR 1053/2003;

Preso atto altresì che nello stabilimento, oltre a quelli sopra citati, sono presenti altri 3 punti di scarico denominati S1, S4 ed S5 che raccolgono le acque meteoriche provenienti dalle coperture e dal piazzale dello stabilimento sul quale la Ditta dichiara di non svolgere "attività sporcanti"; tali acque non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005 e pertanto non sono oggetto del presente Atto;

Rilevato pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione agli scarichi S2 ed S3 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/2003;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/142708 del 5/10/2020;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Cadelbosco di Sopra in data 22/07/2020 al PG/105479;
- il nulla-osta allo scarico PG/73381 del 10/05/2021 dell'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo", competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle domestiche, in pubblica fognatura, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT008677- 2021-P del 22/04/2021;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005"; Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) che le acque reflue prodotte dalle caldaie ad uso civile, aventi recapito in pubblica fognatura nel punto S2, e le acque reflue prodotte dalle caldaie ad uso civile, dall'addolcitore aziendale e dai compressori, aventi recapito in pubblica fognatura nel punto S3, come in premessa indicate, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/06 e ai sensi del capitolo 5 della DGR n.1053/2003;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**COBO Spa**" ubicato nel comune di **Cadelbosco di Sopra – Via T. Tasso n.31/33** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acqua	Autorizzazione agli scarichi S2 ed S3 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/2003;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

3) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-589 del 10/03/2016 e le successive modifiche non sostanziali rispettivamente DET-AMB-2017-4966 del 18/09/2017 e DET-AMB-2018-3651 del 16/07/2018;

4) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Autorizzazione agli scarichi S2 ed S3 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/2003;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico**

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**COBO Spa**" è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **fabbricazione apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori** negli impianti ubicati in Comune di **Cadelbosco di Sopra – Via T. Tasso n.31/33** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.2 – PRESSE STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE ED ESSICCATORE
 EMISSIONE N.5 - ASPIRAZIONE N.2 GIOSTRE STAMPAGGIO SEDILI E STOCCAGGIO MATERIALE STAMPATO
 EMISSIONE N.8 – POSTAZIONE STAMPAGGIO VOLANTI COLORATI
 EMISSIONE N.21 – ASPIRAZIONE BANCHI RIFILATURA E INCOLLAGGIO
 EMISSIONE N.23 – TORNIO TAGLIATUBI BIGLIA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **12 Luglio 2021** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **19 Luglio 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE	
E1	PRESSE DI TERMOFORMATURA E ROBOT DI FRESATURA	8000	8	15	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 10 < 20		
E2	PRESSE STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE ED ESSICCATORE	15000	8	22,5	COV (Come C-Tot) Cloruro di vinile Ftalati organici	< 20 < 5 < 5	(1)	
E5	ASPIRAZIONE N.2 GIOSTRE STAMPAGGIO SEDILI E STOCCAGGIO MATERIALE STAMPATO	25000	Oltre il colmo del tetto	15	SOV di cui Isocianati	< 200 < 5	(2) mns	
E8	POSTAZIONE STAMPAGGIO VOLANTI COLORATI	12000	Oltre il colmo del tetto	15	SOV di cui Isocianati	< 200 < 5		
E11	ASPIRAZIONE POSTAZ. STAMPAGGIO VOLANTI	12000	Oltre il colmo del tetto	15	SOV di cui Isocianati	< 200 < 5		
E15	POSTAZIONE SALDATURA CAMPIONATURE SPERIMENTALI	1500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	-----	-----		
E16	SFIATO MACCHINA CLIMATICA	EMISSIONE ELIMINATA						
E17	POSTAZIONI DI SALDATURA MANUALE E POSIZIONATORE	31500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10		
E18	POST. DI SALDATURA ROBOTIZZATA, OLIIATRICE E SALD. CON POSIZIONATORE	18000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10		
E19	CDL CENTRI DI LAVORO HAAS	Visti i consumi di olio emulsionabile, pari a 200 Kg/anno , non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06.						

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E20	GIOSTRA PUMIX STAMPAGGIO SEDILI	6500	Oltre il colmo del tetto	24	SOV di cui Isocianati	< 200 < 2	
E21	ASPIRAZIONE BANCHI RIFILATURA E INCOLLAGGIO	15000	Oltre il colmo del tetto	15	COV (Come C-Tot)	< 20	
E23	TORNIO TAGLIATUBI BIGLIA	1500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare/Nebbie Oleose	< 10	
<p>(1) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento e tenuto conto che la stessa è già sottoposta al controllo periodico, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.</p> <p>(2) Per tale emissione, trattandosi di spostamento del punto di emissione senza alcuna variazione delle sue caratteristiche tecniche, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.</p>							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, del materiale particellare/nebbie oleose, delle sostanze organiche volatili, del cloruro di vinile, degli ftalati organici, dei COV (Come C-Tot) e degli isocianati devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) Nelle operazioni di stampaggio sedili e volanti devono essere usati solo prodotti espandenti a bassa reattività nei confronti dell'ozono (butano, pentano, clorofluorocarburi parzialmente idrogenati).
- 3) I gas o vapori che si liberano dalla fase di stampaggio sedili e volanti devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- 4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.2 – 5 – 8 - 11 – 20 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 – 12 – 17 – 18 – 21 - 23.
- 5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/89876 del 23/06/2020.

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni la stessa dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Autorizzazione agli scarichi S2 ed S3 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/2003;

Nello stabilimento oggetto di autorizzazione la Ditta svolge attività di fabbricazione apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori;

A servizio dello stabilimento la Ditta intende installare delle caldaie a condensazione dotate di sistema di neutralizzazione dei reflui prodotti e abbattimento degli ossidi metallici, un compressore dotato di sistema di separazione olio-acqua ed un addolcitore. Le acque reflue prodotte da tali apparecchiature sono classificate nel complesso come acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art 101 comma 7 lettera e del D.Lgs 152/2006 e del capitolo 5 della DGR 1053/2003 e trovano recapito nei punti di scarico S2 ed S3, unitamente alle acque reflue domestiche dello stabilimento, come segue:

- il punto di scarico S2 raccoglie delle condense delle caldaie ad uso civile dello stabilimento (quantificate dalla Ditta in circa 0,025 mc/giorno per il solo periodo invernale) e le acque reflue dei servizi igienici;
- il punto di scarico S3 raccoglie le acque reflue di condensa delle caldaie (quantificate dalla Ditta in circa 0,025 mc/giorno per il solo periodo invernale), le acque reflue di controlavaggio delle resine dell'addolcitore ad uso civile (quantificate dalla Ditta in circa 0,085 mc/giorno) e le acque reflue di condensa dei compressori (quantificate dalla Ditta in circa 0,02 mc/giorno) e le acque reflue dei servizi igienici;

Nello stabilimento sono presenti altri 3 punti di scarico denominati S1, S4 ed S5 che raccolgono le acque meteoriche del piazzale, dove la Ditta non svolge attività sporcanti, e delle coperture, che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2006 e pertanto non sono oggetto della presente autorizzazione;

Prescrizioni:

1. Gli scarichi S2 ed S3, in pubblica fognatura, alla confluenza delle diverse aliquote di scarico ed a monte idraulico della confluenza di acque reflue domestiche, dovranno rispettare i limiti della Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003
2. Alla confluenza delle diverse aliquote di scarico delle acque reflue assimilate e prima dell'immissione delle acque reflue domestiche, in ciascuna rete fognaria rispettivamente adducente ai punti di scarico S2 ed S3, dovranno essere presenti idonei pozzetti di prelievo e controllo per la verifica del rispetto dei limiti come indicato alla prescrizione 1. I pozzetti devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere resi accessibili al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione;
3. Gli scarichi S2 ed S3 potranno essere attivati solamente dopo la realizzazione e il collaudo delle modifiche in progetto. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE SAC di Reggio Emilia e Distretto territorialmente competente, al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI Spa) ed al Comune dell'avvenuta realizzazione degli impianti di trattamento previsti e degli esiti del collaudo, mediante apposita dichiarazione a firma di un tecnico abilitato.
4. Per entrambi gli scarichi, la Ditta dovrà trasmettere al Comune di Cadelbosco di Sopra, al Gestore del SII IRETI Spa e ad ARPAE, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, certificato analitico dei reflui assimilati che dimostri il rispetto di quanto previsto alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003;

5. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione;
6. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
7. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
8. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
9. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
10. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione;
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI Spa) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 1.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che i livelli registrati al confine di proprietà e presso i recettori sensibili individuati risultano inferiori ai limiti associati alle classificazioni acustiche di pertinenza per il periodo diurno. Inoltre dall'analisi dei risultati ottenuti nell'indagine emergono livelli tale da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB, durante il periodo diurno e di 3 dB durante il periodo notturno.

Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali previste, l'attività oggetto di studio risulta conforme, in previsione, alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.